

COMUNE DI SUELLI

Provincia di Sud Sardegna

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 22

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN RIFERIMENTO AI RIFIUTI SPECIALI E URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

L'anno duemilaventuno, il giorno venti, del mese di luglio alle ore 18:30 e nella Solita sala delle Adunanze nel Palazzo Comunale di Suelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nella forma di legge, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria e in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

NOMINATIVI	CARICA	PRESENZA	ASSENZA
Garau Massimiliano	SINDACO	X	
Lai Antonello	CONSIGLIERE	X	
Laconi Andrea	CONSIGLIERE	X	
Matza Giorgio Ignazio	CONSIGLIERE	X	
Fenu Barbara	CONSIGLIERE	X	
Artizzu Roberto	CONSIGLIERE	X	
Paderi Federica	CONSIGLIERE		X
Fausto Garau	CONSIGLIERE	X	
Tatti Maria Giuseppina	CONSIGLIERE		X
Cannas Gianluca	CONSIGLIERE	X	
Pitzalis Jacopo	CONSIGLIERE	X	
Cocco Pierpaolo	CONSIGLIERE	X	
Sergi Sergio	CONSIGLIERE	X	
TOTALE		11	2

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) IN RIFERIMENTO AI RIFIUTI SPECIALI E
URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE**

e con la partecipazione del Segretario Comunale Sogos Giorgio

Illustra il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

PREMESSO che l'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

CONSIDERATO che l'articolo n. 52 del D.lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'articolo n. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti;

VISTI:

- l'articolo n. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 446/97 i quali stabiliscono che: "le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, stabilendo che *"per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- con decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni) art. 30 comma 4, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 art. 3 comma 2, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2021
- al contempo, l'art. 30, comma 5 del medesimo D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) ha disposto che *"i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,*

entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile";

VISTA la L. 116/2020 di recepimento delle Direttive europee in materia di rifiuti, che ha apportato delle modifiche la D.lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambiente);

RICHIAMATO il vigente Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dell'11.07.2020;

RAVVISATA la necessità, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto D.lgs. 116/2020, di integrare il regolamento relativo alla disciplina della TARI in recepimento della nuova classificazione dei rifiuti, quale allegato alla presente delibera;

VISTO l'articolo n. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo n. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo n. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO il parere del Revisore Unico dei Conti;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la dichiarazione di voto dei consiglieri di opposizione consiliare Primavera Suellese che si allega al presente atto;

UDITO l'intervento del Sindaco che ricorda che Suelli è stato tra i primi sei comuni per la premialità ottenuta nella raccolta differenziata;

Con votazione palese con il seguente esito:

- favorevoli: n. 7
- contrari: n. 4 (Cannas Gianluca, Sergi Sergio, Cocco Pierpaolo, Pitzalis Jacopo)
- astenuti: n. 0

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

- 1) di approvare l'integrazione al Regolamento TARI allegato alla presente delibera;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 53, comma 16, del L. 388/2000 e s.m.i.;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale;
- 4) di pubblicare il Regolamento modificato: - sull'Albo pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi; - in via permanente sul sito internet dell'Ente nella sezione Regolamenti;

Stante l'urgenza di provvedere, inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 22 del 20/07/2021

Con ulteriore votazione palese con il seguente esito:

- favorevoli: n. 7
- contrari: n. 4 (Cannas Gianluca, Sergi Sergio, Cocco Pierpaolo, Pitzalis Jacopo)
- astenuti: n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Christian Floris – Dottore Commercialista Revisore Legale

Via Grazia Deledda 39 - Cagliari (CA)

COMUNE DI SUELLI

(Provincia Sud Sardegna)

OGGETTO: PARERE SULL'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTI. APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI COVID-19. PIANO TECNICO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2021 ALL. DELIBERA ARERA 443/2019

Il dottor Christian Floris, dottore commercialista in Cagliari, con studio in via Grazia Deledda 39, in qualità di revisore dei conti del Comune di Suelli nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30.6.2018

- Ricevuta via pec il 23.6.2021 ed esaminate le proposte di delibere del Consiglio Comunale recante l'oggetto del presente parere, comprensive della relazione di accompagnamento alla validazione del PEF Tari 2021 e della relazione per l'istanza di superamento del limite della crescita annuale delle entrate tariffarie;
- Preso atto del fatto che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha definito, con deliberazione n. 443/2019, i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- Preso inoltre atto della successiva deliberazione dell'ARERA, n. 158/2020, relativa all'adozione di misure urgenti a tutela del servizio di gestione integrata dei rifiuti, alla luce dell'emergenza epidemica da Covid-19;
- Considerato che in data 26.2.2021 l'Unione dei Comuni della Trexenta ha provveduto alla trasmissione con le rispettive ripartizioni di costo dei documenti ricevuti dal Gestore della raccolta e trasporto rifiuti Formula Ambiente spa e che in data 1.6.2021 l'Ufficio Tributi di detta Unione ha provveduto alla redazione e alla trasmissione del piano economico finanziario;

- Visti i regolamenti delle entrate e della TARI approvati con deliberazioni consiliari nn. 16 e 15 del 11.7.2020;
- Considerato che al comma 5 del già richiamato art. 107 è previsto che i Comuni, in deroga all'art. 1, cc 654 e 683 della L. 147/2013, approvino le tariffe TARI del 2020 sulla base di quelle adottate per il 2019, provvedendo entro il 31.12.2019 alla predisposizione e all'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti, con eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l'annualità 2020 e i costi determinati per il PEF 2019 suddivisibile in un triennio, con decorrenza dall'anno 2021;
- Rilevato che si è proceduto alla validazione dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2021;
- Vista le note ANCI-IFEL del 24.4.2020 e del 31.5.2020, in merito alla riduzione del prelievo TARI e sulle competenze decisionali del Comune in materia di agevolazioni in proposito;
- Richiamati l'art. 53, c. 16 della L. 388/2000 che indica come termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali quello stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- Richiamato anche l'art. 1, c. 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
- Visti i termini introdotti dalla L. 77/2020 (c.d. Decreto Rilancio) e dai successivi decreti (ultimo il DL 56/2021, art. 3, c. 2 che hanno ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 fissandolo al 31 maggio 2021;
- Preso atto dell'art. 6, c. 4 del DL 73/2021 che permette ai Comuni di concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate;
- Vista la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;
- Visto il l'art. 42 del DLgs del T.U.E.L;

- Visto il DLgs 118/2011;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposte di delibera inerenti l'oggetto.

Il Revisore infine raccomanda di verificare che le riduzioni previste dalla delibera in oggetto siano coperte attraverso il ricorso derivante dalla fiscalità generale del Comune e che l'impatto finanziario di detta riduzione non pregiudichi gli equilibri finanziari.

Cagliari, lì 23.6.2021

Il Revisore dei Conti

Dott. Christian Floris
(f.to digitalmente)

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Christian Floris", is written over a circular official stamp. The stamp is from the Municipality of Cagliari (Comune di Cagliari) and contains the text "ORDINE REGIONALE DEI REVISORI CONTABILI", "Cagliari", and "N. 830/4".

COMUNE DI SUELLI

UNIONE DEI COMUNI DELLA TREXENTA

PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN RIFERIMENTO AI RIFIUTI SPECIALI E URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del __/__/____

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	3
ART. 3 – ESENZIONE DELLE SUPERFICI DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	4
ART. 4 – RIDUZIONE DELLE SUPERFICI DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	5
ART. 5 – RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L’AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI.....	5
ART. 6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E PER L’EVENTUALE REINTEGRO.....	6
ART. 7 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO.....	7
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI	8
ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE	8

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la nuova classificazione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 116/2020, la possibilità per le utenze non domestiche di uscire dalla sfera del servizio pubblico di raccolta, i relativi adempimenti e le eventuali riduzioni applicabili sulla TARI.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti Tari e nei regolamenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che facciano riferimento alla gestione di rifiuti assimilati agli urbani sono abrogate dal presente regolamento.

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

ART. 3 – ESENZIONE DELLE SUPERFICI DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

- 1.** Nel calcolo delle superfici rilevanti ai fini del calcolo della TARI non sono considerate:
 - a)** le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 MARZO dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Limitatamente all'anno 2021 la copia del formulario e la relativa comunicazione di produzione di rifiuti speciali dovrà essere presentata al comune entro il 30 NOVEMBRE;
 - b)** la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
 - c)** le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - d)** i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - e)** le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - f)** le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g)** le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - h)** le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - i)** per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
 - j)** le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
 - k)** le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
 - a)** le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati

ART. 4 – RIDUZIONE DELLE SUPERFICI DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di attività	% di superficie detassata
<i>Falegnamerie</i>	30
<i>Lavorazione materiali lapidei (marmerie)</i>	55
<i>Lavorazione materiali ferrosi</i>	30
<i>Vetriere</i>	60
<i>Autocarrozzerie</i>	40
<i>Autofficine ed elettrauto</i>	40
<i>Gommisti</i>	40
<i>Distributori di carburanti</i>	15
<i>Autolavaggi</i>	60
<i>Laboratori di analisi, odontotecnici e veterinari</i>	30
<i>Studi medici e farmacie</i>	30
<i>Laboratori fotografici</i>	20
<i>Tipografie</i>	30
<i>Lavanderie</i>	35
<i>Agriturismo</i>	30
<i>Attività industriali</i>	20
<i>Attività di recupero inerti (area esterna)</i>	80
<i>Magazzini senza vendita diretta</i>	15
<i>Rivendite bombole gas</i>	50

2. Resta fermo, a pena di decadenza, l'obbligo per il soggetto passivo di presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 MARZO dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Limitatamente all'anno 2021 la copia del formulario e la relativa comunicazione di produzione di rifiuti speciali dovrà essere presentata al comune entro il 30 NOVEMBRE.

ART. 5 – RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Per «recupero» si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
4. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ART. 6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E PER L'EVENTUALE REINTEGRO

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Considerato che il servizio di cui alla funzione f) del comma 27 dell'art. 14 del d.l. n. 78/2010 e successive modificazioni e integrazioni riguardante la "organizzazione e gestione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi" è stato trasferito all'Unione dei Comuni della Trexenta, ENTRO IL 31 LUGLIO successivo alla comunicazione di cui al precedente comma il Comune dovrà inoltrare la stessa all'Unione perché ne dia pronta comunicazione ai gestori interessati e perché possa provvedere agli adempimenti di propria competenza;
3. Per comunicare la scelta di cui al primo comma, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
- a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - d) la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, con l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto;
 - e) alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio responsabile dell'appalto della raccolta dei RU ai fini del distacco dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare al Comune a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
8. Entro il 31 MARZO di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 7 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO

1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b – ter) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo.
2. Per «riciclo» si intende qualsiasi operazione di recupero dei rifiuti potenzialmente da smaltire, attraverso cui i medesimi sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
3. La riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti di cui al comma 1 che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.
4. La percentuale di riduzione è determinata sulla scorta della seguente formula:

$$[Q/(Kd \times S)] \times 100$$

- a) Q è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati,
- b) Kd è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria;
- c) S è la superficie soggetta a TARI.

5. La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.
6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi al gestore/comune, entro il termine perentorio del 31 MARZO dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).
7. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Il presente regolamento integra il vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI e ne abroga le disposizioni non compatibili con lo stesso in riferimento alla normativa qui trattata.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2021.



20 Luglio 2021

Dichiarazioni di voto:

In merito ai primi tre punti all'ordine del giorno dell'odierna seduta di Consiglio Comunale:

- approvazione del Piano Tecnico Economico e Finanziario della gestione dei Rifiuti Urbani per l'anno 2021;
- Approvazione delle tariffe Tassa sui rifiuti anno 2021 e fissazione Scadenza pagamenti tributo;
- Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti in riferimento ai rifiuti speciali e urbani prodotti dalle utenze non domestiche;

ci teniamo a sottolineare in linea generale che constatiamo un aumento in bolletta per i nostri paesani dell'1,6 %, mentre nel 2021, con le nove tecnologie e i nuovi traguardi raggiunti in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ci si potrebbe sforzare di trovare sistemi alternativi per la lavorazione dei rifiuti.

È impensabile risolvere problemi quali l'inquinamento, il degrado ambientale, la dissipazione delle risorse naturali per mezzo di specifici, circoscritti interventi. Occorre rivoluzionare il nostro modo di pensare e privilegiare un nuovo modello di sviluppo che offra adeguate risposte ai bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare, a loro volta, i propri bisogni.

Abbiamo sottolineato in più occasioni la possibilità per esempio di dotarci autonomamente di una Compostiera Elettromeccanica che ci permetterebbe un notevole risparmio immediato, essendo l'organico il materiale che influisce di più sulla nostra bolletta. Con la Compostiera Elettromeccanica il rifiuto organico viene conferito nello stesso luogo dove è stato raccolto, il giorno stesso e senza stoccaggio e ogni tipo di scarto organico andrà a produrre terriccio di alta qualità con il vantaggio di avere a disposizione compost gratuito per gli spazi verdi comunali, orti e giardini dei cittadini e dei nostri agricoltori con un notevole riduzione dell'utilizzo dei concimi chimici a vantaggio delle tasche e dell'Ambiente.

Queste sono le cose che ci piacerebbe vedere nei vostri piani di gestione del servizio dei rifiuti urbani.

Se deciderete di intraprendere almeno uno studio specifico su questa possibilità ci troverete di sicuro al vostro fianco, nell'interesse esclusivo dei nostri paesani e dell'ambiente circostante.

Consigliere Opposizione Capo Gruppo **Gianluca Cannas**
Consigliere Opposizione **Pierpaolo Cocco**
Consigliere Opposizione **Sergio Sergi**



COMUNE DI SUELLI

PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 20/07/2021

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN RIFERIMENTO AI RIFIUTI SPECIALI E URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Sindaco GARAU MASSIMILIANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
SOGOS GIORGIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).